

Stop a stipendi pubblici oltre i 2.500 euro per chi ha debiti fiscali

L'obbligo di segnalazione all'agente della riscossione, al fine di verificare la sussistenza di eventuali morosità in capo al beneficiario di pagamenti da parte di enti pubblici, scatta anche in caso di pagamento di stipendi oltre 2.500 euro. In tal caso, il blocco del pagamento opera solo se il debito verso l'agente della riscossione è almeno pari a 5mila euro. Lo prevede il Ddl di Bilancio 2025, a valere dai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La bozza interviene sull'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, ampliandolo. In forza di tale disposizione, si ricorda, la Pa che deve effettuare pagamenti, a qualsiasi titolo, per importi superiori a 5mila euro, deve fare una segnalazione al sistema informativo di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Il riscontro alla segnalazione dell'ente pubblico deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta. Se risultano debiti scaduti verso l'agente della riscossione, a nome del beneficiario del versamento, almeno pari a 5mila euro, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza dell'importo comunicato dall'Ader. Tale obbligo di sospensione vale per 60 giorni dalla comunicazione dell'Ader e ha la funzione di consentire a quest'ultima la notifica del pignoramento presso terzi, in base all'articolo 72-bis del Dpr 602/1973. Decorso il termine senza che sia accaduto nulla, il versamento può essere interamente eseguito.

La novità in esame, che si ribadisce è contenuta nel disegno di legge di bilancio 2025, riguarda il pagamento di stipendi e indennità di qualunque tipo, collegate al rapporto di lavoro. Per tali emolumenti, quindi, la soglia oltre la quale scatterà l'obbligo di consultare il sistema informativo dell'Ader è ridotta a 2.500 euro. In sostanza, pertanto, solo in caso di versamento a titolo di stipendi e indennità retributive, l'ente pubblico dovrà effettuare la segnalazione all'agente della riscossione ogniqualvolta l'erogazione superi 2.500 euro. Non cambia invece la soglia di debito oltre la quale opera il blocco parziale o totale del pagamento, che resta quindi fissata a 5mila euro.

Ipotizziamo il pagamento di uno stipendio di 3mila euro, a favore di un soggetto che ha debiti scaduti verso l'agente della riscossione per 4.500 euro. Una volta fatta la segnalazione ad Ader e ricevuta la risposta di questa, l'ente pubblico dovrà corrispondere l'intero importo dovuto, senza sospendere nulla. La bozza di norma differisce l'efficacia della stessa a decorrere dalle somme erogate dal primo gennaio 2026.

In caso di pignoramento dello stipendio da parte dell'agente della riscossione, sono previsti dei limiti speciali della quota pignorabile nell'articolo 72-ter del Dpr 602/1973. In particolare, in caso di stipendio superiore a 2.500 euro e fino a 5mila euro, la quota di pignoramento non può eccedere un settimo della retribuzione. Per somme maggiori di 5mila euro, trovano applicazione le regole ordinarie del Codice di procedura civile (di norma, un quinto dello stipendio).

—**Luigi Lovecchio**